

VENIER & Associati

studio commercialisti e consulenti del lavoro

Alessio Venier
ragioniere commercialista
consulente del lavoro
revisore legale

Marco Venier
dottore commercialista
revisore legale

Enrico Chiarot
dottore in giurisprudenza
consulente del lavoro

Andrea Manzon
avvocato
diritto civile e commerciale
diritto del lavoro
p. iva 01411600933

Michela Brusadin
avvocato
diritto civile e commerciale
industriale e internazionale
p. iva 01531330932

Sara Crosato
dottore commercialista
revisore legale
p. iva 04073190268

Pordenone, 10 marzo 2020

URGENTE

messaggio inviato a mezzo e-mail

AI CLIENTI
DELLO STUDIO PROFESSIONALE
LORO SEDI

OGGETTO: CORONA VIRUS – AGGIORNAMENTI

In data odierna è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 9 marzo 2020 recante “nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”, decorre dalla data odierna del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 allegato a tutto il territorio nazionale.

Di seguito riportiamo un riepilogo pratico:

Spostamenti lavoratori dipendenti	Solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di polizia
Spostamento lavoratori autonomi	Solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di polizia
Spostamento delle merci	considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi

	entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza	Possibile in ogni caso
Soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus	Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora
Attività di ristorazione e bar	Obbligo orario di apertura dalle 6,00 alle 18.00, con dovere, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione
Attività commerciali	Consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro

Medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati	Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse
Attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi	Sospese

Congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, nonché attività convegnistica e congressuale	Sospesa
Attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati	Sospese
Apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura	Sospesa
Servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università etc.	Sono sospesi fino al 3 aprile 2020
Modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti	Consentita
Impianti comprensori sciistici	Chiusi

Si segnala la lettura della formula fatta dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con la circolare n. 5 pubblicata ieri, riferita al DPCM 8 marzo 2020 ma che potrebbe considerarsi valida su tutto il territorio nazionale.

Secondo la Fondazione, l'espressione "comprovate esigenze lavorative" è da intendersi nel senso che la mobilità è comunque consentita per effetto di qualsiasi "esigenza lavorativa" per la quale sia necessario "accedere o muoversi all'interno delle zone individuate con il DPCM, a prescindere da qualsiasi distinzione rispetto al tipo di attività lavorativa". In pratica, per giustificare lo spostamento, non occorre che l'esigenza lavorativa abbia carattere urgente, eccezionale o indifferibile, ma sarà sufficiente che il cittadino compili l'apposita autodichiarazione, utilizzando i moduli forniti dalle forze di polizia (Allegato).

Di seguito si riporta altra tabella sintetica relativa al trattamento delle assenze dei dipendenti.

SOLUZIONI PER GIUSTIFICARE L'ASSENZA DAL LUOGO DI LAVORO

► **Ferie**

Compatibilmente con il monte ancora nella disponibilità del singolo e con le esigenze organizzative aziendali (non tutti potranno contemporaneamente assentarsi paralizzando l'attività produttiva).

► **Permessi retribuiti**

Regime simile alle ferie. Nelle ipotesi previste dalla legge, ed integrate dalla contrattazione collettiva, sarà necessario comunque un coordinamento con la parte datoriale per evitare assenze di massa.

► **Permessi non retribuiti**

L'assetto è identico a quello descritto per i permessi non retribuiti, la cui previsione è anch'essa in massima parte demandata alla contrattazione collettiva. A differenza di quanto accade per i permessi retribuiti però, in questa ipotesi però, non sussistendo il presupposto della retribuzione, il lavoratore non godrà neppure della relativa contribuzione previdenziale.

► **Banca ore**

Consente l'accantonamento di ore di straordinario, da utilizzare per assentarsi dal lavoro, secondo le modalità di fruizione anche queste previste dai contratti collettivi.

► **Congedo parentale**

Anche questo strumento è subordinato alla sussistenza dei requisiti di legge che ne consentono l'accesso, con le modalità di fruizione articolate prefisse dalla legge e disciplinate dai contratti collettivi (12 anni di età, 10 mesi max in linea generale).

► **Malattia**

Assenza giustificata evidentemente soltanto previa trasmissione del certificato medico che la attesti. È equiparabile soltanto lo stato di quarantena assistito, in quanto trattamento sanitario, ogni altra ipotesi è esclusa (prudenza, timore etc...).

Si raccomanda infine la possibilità del lavoro agile c.d. smart working che può essere attivato senza accordo individuale in tutta Italia e fino al prossimo 31 luglio, come ribadito dal nuovo Dpcm (che fa riferimento alla durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio).

Il Dpcm ha eliminato, per la fase di emergenza, il requisito dell'accordo scritto tra azienda e dipendente e può essere svolto, come previsto dalla legge, non solo dalla propria abitazione, ma anche in sedi alternative.

E' comunque opportuno consegnare al lavoratore in smart working l'allegata informativa Inail.

Infine invitiamo i Clienti che, a causa della situazione contingente, abbiano la necessita di sospendere parzialmente o totalmente le attività dei propri collaboratori a prendere contatto con l'area consulenza del lavoro direttamente all'indirizzo mail del dott. Chiarot Enrico echiarot@venierassociati.it.

Ad oggi non sono state emanate ulteriori disposizione su specifiche misure attuative a tutela dei datori di lavori che non possono ricorrere agli ordinari strumenti di cassa integrazione ma sarà nostra cura avvisare personalmente i singoli interessati.

Ci teniamo a precisare che il nostro Studio, al fine di ottemperare alla normativa sopra indicata, limiterà gli accessi alle questioni "strettamente" urgenti, previo concordato appuntamento telefonico e sempre rispettando le misure igienico-sanitarie di cui ai predetti decreti ministeriali.

Vi invitiamo ad utilizzare per le comunicazioni quotidiane gli strumenti già a disposizione (e-mail con allegata scansione della documentazione, telefono, ecc.).

Le consulenze ed i servizi da parte dello Studio verranno comunque garantiti in modalità "a distanza" a mezzo telefono, posta elettronica, Google meet, Skype. Eventuale documentazione potrà essere inviata e mezzo posta elettronica od imbucata nelle apposite cassette poste al piano terra dell'ingresso dello studio.

Siamo consapevoli che il momento è molto difficile per tutti, ma restiamo fiduciosi che questa situazione di disagio possa durare il meno possibile.

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

rag. Alessio Venier

dott. Marco Venier

dott. Enrico Chiarot